

COMUNE DI CALENZANO

Area Ambiente e Viabilità - Ufficio Verde Pubblico

Linee guida per iniziative ed attività di forestazione su aree pubbliche

ALLEGATO A)

Indice

1	PREMESSA.....	2
1.1	Inquadramento normativo.....	3
2	LE INIZIATIVE DI FORESTAZIONE.....	6
2.1	Definizione e modalità di intervento.....	6
2.2	Interventi di forestazione diretta.....	6
2.3	Iniziative di forestazione indiretta.....	7
2.4	Disciplinare Tecnico-economico.....	7
2.5	Periodo di realizzazione delle piantagioni.....	9

1 PREMESSA

Il Comune di Calenzano intende implementare la propria attenzione e sensibilità alla problematica dei cambiamenti climatici adottando una strategia integrata alla pianificazione ambientale e territoriale, ricorrendo a strategie e azioni di forestazione finalizzate all'incremento degli spazi verdi e ad una migliore gestione degli stessi, con l'obiettivo di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo la propria vulnerabilità ai rischi di allagamento e dissesto idrogeologico.

Con deliberazione della giunta municipale n.118 del 06-08-2019 è stato pertanto approvato il protocollo di intesa con la società AzeroCO2 che ha promosso la campagna nazionale MOSAICO VERDE, un'iniziativa che ha l'obiettivo di alzare il livello di attenzione degli Enti locali riguardo al tema dei cambiamenti climatici, per prevenire e contenere gli eventuali rischi dovuti all'aumento di eventi climatici avversi.

In data 19/09/2019 l'Amministrazione di Calenzano ha risposto all'appello di varie associazioni ed enti nazionali denominato "Laudato si – un albero in più". Con tale appello ci si prefigge la piantagione di 60 milioni alberi su tutto il territorio nazionale, ovvero un numero pari agli abitanti della penisola.

Se non visualizzi correttamente la newsletter » [clicca qui](#).

60 Milioni di Alberi

Newsletter n°11 15 Maggio 2020



Piantazione di alberi e Strategia Forestale Nazionale

vi scriviamo poiché, se non lo sapete, è in fase di consultazione pubblica la Strategia Forestale Italiana (SFN - <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339>) e all'interno della SFN ci sono argomenti che riguardano la piantagione di alberi. In particolare:

1. si tratta di creare **nuove superfici forestali** (Allegato 1, Pagina 9 - Azione A4.2 e));
2. si promuovono **piantagioni arboree policicliche** (Allegato 1, Pagina 9 - Azione A 4.3 c));
3. si punta alla **ricostruzione del bosco** dopo il passaggio di un incendio (Allegato 1, Pagina 11 - Azione A 5.1);
4. si promuove la **prevenzione** attiva contro gli **incendi** (Allegato 1, Pagina 11 - Azione A 5.2);

Sulla scorta delle deliberazioni suddette, ed in risposta alla crescente domanda da parte di associazioni e cittadini interessati alla tematica in oggetto, con il presente documento si intende disciplinare le iniziative rendendole organiche e funzionali ad una strategia comune a livello del territorio comunale. In particolare le linee guida per le iniziative di forestazione del Comune di Calenzano, costituiscono un riferimento essenziale per la definizione delle modalità operative di implementazione di attività di forestazione urbana di iniziativa privata all'interno delle superfici pubbliche del Comune di Calenzano.

1.1 Inquadramento normativo

La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ha introdotto, nella preesistente legge 113/1992 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" il seguente articolo:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Sindaco rende noto il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

L'articolo 1 della Legge 113/1992 come modificato dalla Legge 10/2013 recita quanto segue:

«Art. 1 – 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale.

*2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e **il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica.** Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.*

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2».

La stessa legge 10/2013 all'art.5 e 6 costituisce ad oggi unica fonte normativa relativa alla sponsorizzazione ed alla promozione di iniziative di sviluppo degli spazi verdi,

<< Art. 5 Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico >>.

<< Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

1. - Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

- a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;*
- b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;*
- c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;*
- d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;*
- e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;*
- f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;*

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti; b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previa intesa con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Pur non costituendo una fonte normativa si ricordano infine le **Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile** pubblicate nel 2017 dal comitato per lo sviluppo del verde pubblico introducono altri spunti per il coinvolgimento della comunità locale nella gestione degli spazi pubblici.

L'attuale regolamento comunale specifico per la disciplina di uso e gestione degli spazi verdi (regolamento verde approvato con delibera del consiglio comunale del 29/12/2019 n.119), consente la "partecipazione" dei privati alla manutenzione ed alla gestione degli spazi verdi pubblici (art.15 del regolamento) mediante apposite convenzioni.

La "sponsorizzazione", prevista all'art.16 del regolamento, è limitata alla concessione in uso gratuito temporaneo di intere aree verdi pubbliche.

Gli interventi compresi nelle presenti linee guida costituiscono caso particolare e derogante dagli istituti attualmente disciplinati con il regolamento del verde, del quale è auspicabile una prossima revisione.

2 LE INIZIATIVE DI FORESTAZIONE

2.1 *Definizione e modalità di intervento*

Le linee guida redatte dal comitato per lo sviluppo del verde pubblico definisce la foresta urbana come l'insieme delle aree precedentemente libere e incolte, in gran parte ad uso agricolo, che per estensione e ubicazione sono state destinate alla crescita di veri e propri nuovi boschi urbani e periurbani a sviluppo naturale all'interno dei confini comunali.

Ai fini del presente documento si **definiscono iniziative di forestazione ogni attività di piantagione di alberi in spazi pubblici realizzati mediante il contributo dei cittadini e delle associazioni di volontariato e/o senza fini di lucro, a prescindere dal numero effettivo di esemplari messi a dimora e dalla loro distribuzione sul territorio.** Il contributo si intende di tipo economico, tecnico e/o operativo.

Le attività e le iniziative di forestazione potranno prevedere meccanismi di intervento predeterminati ed indicati nel presente documento:

- 1) Interventi di forestazione diretta
- 2) Interventi di forestazione indiretta

Ogni singola attività/iniziativa di forestazione sarà definita in ogni aspetto tecnico ed amministrativo in maniera autonoma, ovvero attraverso singoli ed idonei provvedimenti da parte delle unità organizzative del Comune di Calenzano e se necessario, della Giunta Municipale.

2.2 *Interventi di forestazione diretta*

Gli interventi di forestazione diretta sono riservati alle associazioni di volontariato e/o senza finalità di lucro e prevedono il coinvolgimento diretto dei volontari nelle operazioni di piantagione.

Il comune, per le singole iniziative di forestazione, procede, attraverso uno specifico bando, alla raccolta delle adesioni tra le associazioni interessate.

Le associazioni si incaricano delle operazioni di messa a dimora delle piante, sostenendo, attraverso il contributo dei suoi associati, ogni onere relativo alla fornitura ed alla piantagione degli alberi.

Il comune definisce un disciplinare tecnico ed economico dell'intervento e garantisce la supervisione tecnica dell'intervento attraverso i propri uffici.

Le singole iniziative potranno prevedere che le Associazioni siano coinvolte nella manutenzione delle piante e/o all'eventuale sostituzione di quelle morte, con il supporto tecnico e la supervisione degli uffici comunali competenti. Alternativamente tutte le operazioni colturali legate alla manutenzione dell'impianto saranno a carico del Comune.

Le singole attività di forestazione potranno prevedere la facoltà da parte delle associazione di identificare la pianta messa a dimora con targhette, cartellini etc. contenenti messaggi o riferimenti specifici all'iniziativa o all'associazione.

2.3 Iniziative di forestazione indiretta

Negli interventi di forestazione indiretta i cittadini, privatamente o riuniti in associazione, e le imprese sostengono l'onere economico legato alla fornitura delle piante, mediante donazione di un importo congruo all'Amministrazione comunale. Il comune, segue l'acquisto, la messa a dimora e la manutenzione dei neo-impianti, nonché l'eventuale sostituzione in caso di non attecchimento.

Il comune per ogni singola iniziativa definisce un disciplinare tecnico ed economico dell'intervento stabilendo le dimensioni e le specie delle piante da mettere a dimora e **l'importo della fornitura per ogni pianta donata. Il disciplinare tecnico economico (comprensivo dell'importo della fornitura per ogni pianta) sarà riferimento inderogabile anche per attività di raccolta fondi organizzate dalle associazioni.**

Le singole attività di forestazione potranno prevedere la facoltà da parte dei cittadini e delle associazioni di identificare la pianta messa a dimora con targhette, cartellini etc. contenenti messaggi o riferimenti specifici all'iniziativa, al cittadino all'associazione.

Alternativamente le attività di forestazione indiretta possono prevedere che i cittadini, privatamente o riuniti in associazione, nonché eventuali imprese provvedano direttamente all'acquisto delle piante, in conformità di un disciplinare tecnico preventivamente redatto dagli uffici competenti.

2.4 Disciplinare Tecnico-economico

Ogni attività ed iniziativa di forestazione dovrà prevedere un disciplinare tecnico ed economico che definisca compiutamente il livello di standard qualitativo e quantitativo della fornitura della messa a dimora l'acquisto e la messa a dimora delle piante.

A titolo indicativo sarà necessario individuare una dimensione standard (preferibilmente piccole dimensioni 14-16 cm di circonferenza) ed una metodologia di coltivazione (preferibilmente in zolla), parametri dimensionali e criteri di selezione qualitativa del materiale vivaistico, tecniche di impianto (sistema di tutoraggio etc..).




Fig.1 schemi esemplificativi del disciplinare tecnico

Il disciplinare tecnico-economico dovrà contenere altresì l'elenco delle specie compatibili con l'intervento proposto, la cui selezione avverrà in conformità dei potenziali siti di impianto. Per ogni singola iniziativa di forestazione saranno individuate aree di intervento potenziale in funzione dell'entità e della tipologia (diretta o indiretta di intervento).

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione dei nuovi impianti sono:

- adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche;
- l'efficace resistenza a fitopatologie di qualsiasi genere;
- la resistenza alle condizioni di stress urbano e all'isola di calore
- l'assenza di caratteri specifici indesiderati per una specifica realizzazione,

Fig.2 esempio di tavola per la selezione della specie

Classe di grandezza	Nome scientifico	nome comune
1	Acer platanoides (Linneo)	Acero platanoido
	Celtis australis (Linneo)	Bagolaro
	Cupressus sempervirens (Linneo)	Cipresso
	Fraxinus excelsior (Linneo)	Frassino
	Juglans regia (Linneo)	Noce
	Liquidambar styraciflua (Linneo)	Liquidambar
	Liriodendron tulipifera (Linneo)	Albero dei tulipani
	Quercus robur (Linneo)	Farnia
	Tilia spp.	Tiglio
2	Acer campestre (Linneo)	Acero campestre
	Carpinus betulus (Linneo)	Carpino bianco
	Fraxinus ornus (Linneo)	Orniello
	Ginkgo biloba (Linneo)	Ginkgo
	Magnolia grandiflora (Linneo)	Magnolia
	Prunus avium (Linneo)	Ciliegio dolce
	Pyrus calleryana	Pero da fiore
	Quercus ilex (Linneo)	Leccio
	Quercus pubescens (Willd.)	Roverella
3	Acacia dealbata (Link)	Mimosa
	Cercis siliquastrum (Linneo)	Albero di Giuda
	Hibiscus syriacus	Ibiscus
	Lagestroemia indica (Linneo)	Lagestroemia
	Ligustrum lucidum (Aiton)	Ligustro
	Magnolia spp a foglia caduca	Magnolia
	Malus spp.	Melo
	Morus alba (Linneo)	Gelso bianco
	Prunus cerasifera pissardii	Prunus Cerasifera Pissardii

2.5 *Periodo di realizzazione delle piantagioni*

Gli interventi di piantagione relativi ad ogni singola iniziativa ed attività saranno preferibilmente concentrati temporalmente durante la stagione autunno invernale. Le singole iniziative di piantagione potranno essere pubblicizzate o concretizzarsi in occasione della giornata nazionale degli alberi (21 novembre).